



Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
"Vincenzo Bellini" – Palermo

Prot. n. 6230/D del 12/05/2008  
Pubblicazione n. 197

## IL DIRETTORE

- VISTA** la **Legge 21 dicembre 1999, n. 508**, *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*;
- VISTO** il **D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132**, *Regolamento concernente criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*;
- VISTO** il **Decreto Dirigenziale n. 247 del 2 maggio 2005**, che approva lo Statuto di questo Conservatorio, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
- VISTO** l'**articolo 2, comma 1, lett. d)**, dello **Statuto**, che recita: «... sono organi necessari della istituzione Conservatorio di musica ... .. il Consiglio Accademico»;
- VISTO** l'**articolo 2, comma 2**, dello **Statuto**, che recita: «Gli organi della Istituzione, ad eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni ..... »;
- CONSIDERATO** che con Verbale del 18/04/2008 della Commissione elettorale, è stato proclamato Direttore di questo Conservatorio per il **triennio 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011** il M° Carmelo Caruso;
- VISTO** l'**articolo 22, comma 2, lett. b)**, dello **Statuto**, che recita: «Le elezioni per le rappresentanze dei docenti nei vari organi si svolgono con le medesime procedure ... .. dopo le elezioni del Direttore»;
- VISTO** l'**articolo 6, comma 1, lett. a)**, dello **Statuto**, che recita: «n.10 docenti in servizio presso l'Istituzione, ... ..»
- VISTO** il Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico, approvato dal C.d.A. Verbale n.7 del 12/05/2008;

## DECRETA

### Articolo1

#### *(Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature)*

1. Sono indette le elezioni per il rinnovo dei dieci docenti componenti il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Palermo per il triennio **2008/2009, 2009/2010, 2010/2011**.  
Le stesse avranno luogo presso la sede del Conservatorio di Musica “V. Bellini” in Palermo, via Squarcialupo, n. 45 nei giorni **09/10/11/12/13/** giugno **2008**.  
Il seggio elettorale resterà aperto a partire dalle ore 11.00 alle ore 16.00.
2. Le candidature dovranno pervenire alla Direzione Amministrativa del Conservatorio di Musica di Palermo, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle votazioni, **entro le ore 12.00 del 24/05/ 2008**. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla con raccomandata A/R entro il predetto termine, (farà fede il timbro postale di partenza) e comunque ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via fax al n. 091/586742 entro e non oltre le ore 12.00 dello stesso giorno.

### Articolo2

#### *(Elettorato passivo)*

1. Ai sensi dell’art. 6, dello Statuto, i docenti in servizio, candidati al Consiglio Accademico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. Comprovata professionalità, segnalatasi per opere compiute e per insegnamenti dati;
  - b. almeno 10 anni di servizio presso i Conservatori;
  - c. posizione contrattuale compatibile con la durata del mandato;ed inoltre i seguenti requisiti di tutela di carattere generale:
  - d. non avere riportato quali docenti sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
  - e. non avere riportato condanne penali definitive, ancorché in relazione alle medesime non sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena;
  - f. non essere stati trasferiti d’ufficio per incompatibilità.
2. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato da un curriculum reso sotto forma di autocertificazione in formato europeo ed allegato alla proposta di candidatura. Tale documentazione, depositata presso gli uffici del Direttore Amministrativo, sarà disponibile in visione a partire dalle ore 12.00 **del 26/05/ 2008**.
3. La Direzione Amministrativa verificherà la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti b, c, d, e, f, entro il **30/05/2008**.
4. Le candidature ammesse sono affisse all’albo del Conservatorio a partire dal **31/05/ 2008** e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

### **Articolo 3** **(Elettorato attivo)**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, *lett. a)* dello Statuto, l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti il Consiglio Accademico, compete ai docenti di questa Istituzione.  
Lo stesso è composto dai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato su cattedre e posti vacanti, in servizio presso il Conservatorio. Nel caso di utilizzazione annuale presso questa sede, viene fatto salvo il diritto di voto tranne che lo stesso non opti per iscritto al diritto di voto presso la sede di titolarità. Nel caso di assenza dal servizio per aspettativa senza assegni e nel caso di procedimenti penali pendenti, gode del diritto di voto il docente supplente. Il docente in astensione dal servizio per maternità mantiene il diritto di voto.
2. La Direzione Amministrativa del Conservatorio provvederà dieci giorni prima delle elezioni (30/05/2008) a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto che sarà affisso all'albo dell'Istituzione.
3. Eventuali irregolarità riscontrate nell'elenco (mancata inclusione nell'elenco stesso di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalate alla Direzione Amministrativa fino a tre giorni prima della data dell'elezione. Il Direttore Amministrativo provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco ove necessario.

### **Articolo 4** **(Commissione elettorale)**

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione dell'elezione, il Direttore provvede con atto scritto alla nomina della Commissione elettorale che sovrintenderà alle operazioni elettorali previste nel presente regolamento.
2. La Commissione elettorale sarà composta da tre docenti designati dal Consiglio Accademico in carica tra coloro i quali godono dell'elettorato attivo. La funzione di Presidente viene attribuita al docente con maggiore anzianità di servizio.
3. Il Consiglio Accademico designa due docenti quali componenti titolari e due docenti espressamente indicati quali supplenti, in caso di impossibilità sopravvenuta dei titolari.
4. Lo status di candidato al Consiglio Accademico è incompatibile con quello di componente la Commissione elettorale e del seggio elettorale.
5. La Commissione elettorale garantisce la regolarità delle operazioni ed ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:
  - a. acquisisce l'elenco degli aventi diritto al voto (*elettorato attivo*) predisposto e trasmesso dalla Direzione amministrativa;
  - b. acquisisce l'elenco delle candidature (*elettorato passivo*), predisposto e trasmesso dalla Direzione amministrativa;
  - c. verifica e dispone l'ammissibilità delle candidature;
  - d. esamina i ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature entro e non oltre 24 ore dalla presentazione;
  - e. individua e sovrintende alla predisposizione del seggio elettorale;
6. Il Presidente della Commissione elettorale, ricevuto il verbale delle operazioni da parte del Presidente del seggio elettorale, procede alla proclamazione dei candidati eletti anche tramite avviso da pubblicare all'albo del Conservatorio.
7. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti la Commissione elettorale.

**Articolo 5**  
**(Seggio elettorale)**

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione dell'elezione, il Direttore provvede con atto scritto alla nomina del seggio elettorale che sarà composto da tre docenti designati dal Consiglio Accademico di cui uno espressamente indicato quale supplente e dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato appartenente all'area direttiva, con funzioni di Presidente.
2. Il seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede immediatamente a decidere sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.
3. Il seggio predispone la scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco una casella. La scheda timbrata, sarà vidimata dal Presidente del seggio elettorale.
4. Sono nulle le schede che recano segni ulteriori rispetto all'espressione di voto e comunque di riconoscimento.
5. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti il seggio elettorale.

**Articolo 6**  
**(Modalità di voto)**

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. b), *le designazioni elettive avvengono con voto limitato fino a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano nel ruolo, ad ulteriore parità prevale il più anziano d'età.*
2. L'elettore potrà esprimere sino a quattro preferenze, contrassegnando con una X esclusivamente le caselle poste a fianco dei nominativi dei candidati che si intendono votare.
3. All'elettore è consegnata la scheda per il voto precedentemente vidimata dal Presidente del seggio elettorale, previo accertamento dell'identità personale e la matita copiativa.
4. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza dell'espressione del voto. La scheda, ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente del seggio nell'apposita urna.
5. Risultano eletti i primi dieci candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
6. Il voto è personale, libero e segreto.

**Articolo 7**  
**(Modalità di scrutinio)**

1. Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inserite in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti il seggio elettorale.
3. Il Presidente del seggio elettorale, preso atto del risultato, trasmette al termine dello scrutinio il verbale delle operazioni al Presidente della Commissione elettorale.

**Articolo 8**  
***(Modalità di pubblicità)***

1. Il presente Decreto viene pubblicato all'albo del Conservatorio di Musica di Palermo, inserito sul sito web ed inviato per posta elettronica o per fax a tutti i Conservatori di Musica, agli Istituti musicali pareggiati e al MUR - Alta Formazione Artistica e Musicale – al fine di garantirne la massima diffusione. La Direzione Amministrativa è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse conveniente o utile.

Palermo, 13/05/2008

Il Direttore  
*M: Carmelo CARUSO*

---